

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO INTERMODALE
DELL'AEROPORTO REGIONALE PIETRO SAVORGNAN DI BRAZZÀ DI RONCHI DEI LEGIONARI
ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i.**



Le Parti:

- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, di seguito denominata brevemente "Regione", rappresentata dall'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Mariagrazia Santoro, giusta delega del Presidente della Regione;
- **Provincia di Gorizia**, di seguito denominata brevemente "Provincia", rappresentata dal Vicepresidente Mara Černic;
- **Comune di Ronchi dei Legionari**, di seguito denominato brevemente "Comune", rappresentato dal Vicesindaco Livio Vecchiet;
- **Società Aeroporto FVG S.p.A.**, di seguito denominata brevemente "Società", rappresentata dal Presidente Sergio Dressi;

Premesso che:

- l'ambito di riferimento dell'intervento oggetto dell'Accordo interessa un'area del territorio del Comune di Ronchi dei Legionari antistante l'aerostazione passeggeri dell'aeroporto regionale Pietro Savorgnan di Brazzà, compresa tra la strada statale 14 e la linea ferroviaria Venezia – Trieste;
- la vocazione di tale area a costituire di fatto la naturale estensione per il potenziamento dell'infrastruttura aeroportuale esistente è stata riconosciuta a partire dal PURG di cui al Decreto del Presidente della Giunta 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., che all'articolo 44 poneva tale ambito nella "Zona omogenea M", classificandola nell'ulteriore categoria "M2" corrispondente alle zone aeroportuali di interesse comunale o comprensoriale;
- il successivo Piano Regionale Integrato dei Trasporti, di cui al Decreto del Presidente della Giunta 9 dicembre 1988, n. 0530/Pres., evidenziava "l'opportunità di realizzare, in corrispondenza dell'aeroporto, un polo di integrazione intermodale fra i vari sistemi di trasporto che si collochi nella zona prospiciente il comprensorio aeroportuale";
- la valenza strategica dell'opera è stata riconfermata ed avvalorata nei successivi strumenti pianificatori regionali, e che in base all'Accordo di Programma Quadro in materia di "Infrastrutture di trasporto nel Friuli Venezia Giulia", stipulato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello Stato S.p.a. e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 30 novembre 2004, essa si configura "nella programmazione regionale in materia di trasporti, il centro dell'intermodalità regionale passeggeri";
- gli obiettivi attesi dalla realizzazione di un nodo di interscambio in tale area vanno oltre le mere esigenze di collegamento dell'aeroporto con la rete ferroviaria e viaria, essendo finalizzati altresì a garantire il funzionamento ottimale del sistema di trasporto regionale, consentendo una riduzione della congestione e degli attuali tempi di percorrenza, in particolare per le province di Gorizia e Trieste, come evidenziato nella scheda di notifica del regime di aiuto n. 375/2010;
- l'Amministrazione regionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 comma 1, lettera b) della L.R. n. 2/2000, in data 5 dicembre 2000, sottoscriveva con i Comuni di Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Monfalcone, con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con l'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.A., un Accordo di Programma (approvato con DPGR n. 21/Pres. del 26 gennaio 2001) per l'elaborazione di uno studio di fattibilità e un progetto preliminare per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

- il punto 1) del predetto Accordo di Programma del 5 dicembre 2000 individuava nella società Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.A. il soggetto deputato a curare l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un progetto preliminare che esamini anche gli aspetti urbanistici, ambientali e infrastrutturali del nuovo Polo Intermodale, da redigere in sinergia con lo studio complementare, previsto dal punto 2) del medesimo Accordo di Programma, relativo alla parte ferroviaria e alla progettazione di un primo lotto della nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto regionale;
- la Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in ottemperanza al punto 1) dell'Accordo di Programma di data 5 dicembre 2000 per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari si è dotata dello "studio di fattibilità" e del "progetto preliminare" relativi alla realizzazione del nuovo Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
- in ottemperanza all'art. 1 comma 2, lettera b) della L.R. n. 12/1999 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 3277 del 26 ottobre 1999, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Provincia di Gorizia, in data 5 dicembre 2000, sottoscrivevano una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione dello studio e della progettazione della nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale in accordo con analoga progettazione predisposta dalla Provincia di Gorizia della nuova autostazione autocorriere integrata con la succitata stazione ferroviaria;
- a seguito di tale convenzione, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (ex F.S. S.p.a.) con nota del 12 agosto 2004, ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione regionale la relazione illustrativa degli sviluppi progettuali della stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto, della variante di tracciato (by-pass) Gorizia Sagrado – Ronchi Aeroporto e del progetto di stazione ferroviaria provvisoria in corrispondenza della stazione aeroportuale di Ronchi dei Legionari;
- i Comuni di Ronchi dei Legionari, Monfalcone e San Canzian d'Isonzo - in ottemperanza al punto 5) del citato Accordo di Programma del 5 dicembre 2000 - hanno espresso parere favorevole, seppur condizionato, sull'analisi di mercato ed urbanistica – studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 478 del 5 marzo 2009 ha:
 - a. approvato "l'analisi di mercato ed urbanistica – studio di fattibilità e progetto preliminare del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari" redatto su incarico dell'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.A., in ottemperanza al punto 5) dell'Accordo di Programma del 5 dicembre 2000;
 - b. dato mandato alla competente Direzione Centrale di attivare tutte le procedure necessarie al fine di aggiornare il predetto studio di fattibilità nonché di avviare la prima fase di progettazione e realizzazione infrastrutturale intermodale in senso stretto diretta a connettere fisicamente l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia con la nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto nonché con la nuova autostazione;
- il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica approvato con Decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2011, n. 300/Pres, ha individuato nell'area in oggetto la sede del Centro di interscambio modale regionale (CIMR) di primo livello di "Ronchi dei Legionari quale sede dell'aeroporto di interesse regionale e centro di interscambio ferro-gomma";
- con il Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale (PRTPL) approvato con DGR n. 605 del 4 aprile 2013, è stata pianificata la localizzazione territoriale delle principali infrastrutture di interscambio e la loro qualificazione come Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) suddivisi in primo e secondo livello, definendone le caratteristiche principali e la rete su cui si sviluppano i servizi;

- in base allo stesso PRTPL "i Centri di interscambio modale e le autostazioni sono stati ricompresi all'interno della dizione di Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) che, definita all'interno del Piano Regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, ha superato, con una forte direzione verso l'intermodalità, il dualismo Centro intermodale / autostazione nelle località individuate, compreso quindi il trasporto ferroviario";
- il PRTPL, nel pianificare i CIMR di primo e secondo livello, classifica quello dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia come di 1° livello multipolo compatto, specificando che i servizi di trasporto pubblico ad esso afferenti sono autobus, ferrovia, aereo e taxi;
- per il Polo Intermodale sono già stati assegnati i seguenti finanziamenti regionali:
 - in ottemperanza al succitato Accordo di Programma sottoscritto in data 5 dicembre 2000, dalla Regione e da i Comuni di Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Monfalcone, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e l'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.A. a favore del Comune di Ronchi dei Legionari complessivi € 2.064.685,35:
 - € 774.685,35 con Decreto del Direttore regionale alla Viabilità e Trasporti n. VTP/385 dd. 15 novembre 2001;
 - € 774.000,00 con Delibera della Giunta regionale n. 3535 dd. 14 novembre 2003;
 - € 516.000,00 con Delibera della Giunta regionale n. 2962 dd. 16 novembre 2005;
 - in ottemperanza alla Convenzione siglata tra la Regione Friuli Venezia Giulia, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Provincia di Gorizia, in data 5 dicembre 2000, a favore della Provincia di Gorizia complessivi € 1.243.854,79:
 - per la progettazione della nuova autostazione, con deliberazione dd. 24.11.2000 n. 3673 (decreto n. 409 VTP dd. 7. 12. 2000), € 129.114,22;
 - per la realizzazione della predetta autostazione € 1.114.740,57 (decreto dd. 29 novembre 2004, n. PMT/957);
- il Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari, quale intervento diretto alla "creazione di un centro di interscambio modale tra aeroporto, ferrovia e viabilità stradale" rientra altresì nelle iniziative previste dal Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione (nel prosieguo del presente atto denominato anche solo "POR") – Asse 3;
- il predetto POR Asse 3, Attività 3.1.a "Interventi materiali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto", di cui con Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 28 aprile 2010, da ultimo sostituita con Delibera giuntale n. 1088 del 9 giugno 2011, è stata approvata la relativa scheda, per la realizzazione di uno stralcio funzionale del Polo Intermodale prevedendo uno stanziamento finanziario di complessivi € 6.000.000,00, da destinare a soggetti pubblici gestori di infrastrutture di trasporto, RFI ed Enti Locali, di cui € 1.470.000,00 di quota FESR, € 3.150.000,00 di quota Stato e € 1.380.000,00 a carico dei soggetti beneficiari;
- la misura di sostegno pubblico finalizzata a sviluppare la co-modalità nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, è stata formalizzata dalle autorità italiane alla Commissione Europea in data 27 agosto 2010 (notifica del regime d'aiuto N 375/2010) e successivamente la Commissione ha dichiarato l'aiuto di Stato in oggetto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 TFUE;
- con la successiva adesione della Regione al Piano di Azione e Coesione (PAC), approvata con DGR n. 1515 del 30 agosto 2013, al finanziamento dell'... *intervento di completamento dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari previsto dalla Linea 3.1.a. del POR FESR 2007-2013 ... sono destinate risorse per un ammontare pari a 4,620 milioni di euro derivanti dalla riduzione*

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

della quota di cofinanziamento statale (ex legge n. 183/87). Tale intervento, stante la complessità dello stesso, la pluralità dei soggetti coinvolti e la necessaria concertazione tra gli stessi, sconta alcuni ritardi attuativi non compatibili con la tempistica di attuazione del POR, e pertanto, in ragione della sua elevata valenza strategica, ne viene prevista la realizzazione all'interno del "Programma esterno parallelo (PEP);

- la Giunta Regionale, con Delibera n. 2270 del 29 novembre 2013 ha disposto un contributo straordinario di € 1.000.000,00 a copertura delle spese impreviste ed imprevedibili, necessarie per la realizzazione delle opere relative al primo lotto funzionale del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2011) 3506 del 24 maggio 2011;
- per quanto attiene all'intervento relativo all'infrastruttura ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale, si dà atto che tale opera sarà realizzata da Rete Ferroviaria Italiana SpA nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo dei fondi comunitari;
- in data 29 settembre 2011 è stata sottoscritta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., dal Comune di Ronchi dei Legionari e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la Convenzione avente per oggetto la condivisione delle modalità operative finalizzate alla realizzazione delle opere ed interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari;
- ai sensi del comma 2) dell'art. 7 – soggetto capofila, della Convenzione di data 29 settembre 2011, già citata, Regione, Comune di Ronchi dei Legionari e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno individuato quale soggetto capofila per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari la Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO) in via Aquileia n. 46;
- in ottemperanza al comma 2 dell'art. 8 – obblighi delle parti, della Convenzione di data 29 settembre 2011, già citata, il Comune di Ronchi dei Legionari si è impegnato a collaborare con la Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., quale soggetto capofila, sia nella fase di aggiornamento dello studio di fattibilità, sia nella fase di predisposizione della variante urbanistica, nonché a trasferire allo stesso soggetto capofila, le necessarie risorse finanziarie, avvalendosi dei finanziamenti regionali già concessi mediante la stipula di apposita Convenzione tra le parti;
- in data 9 gennaio 2012 la Aeroporto FVG SpA ed il Comune di Ronchi dei Legionari hanno siglato una convenzione avente ad oggetto "la definizione delle modalità di collaborazione nelle fasi di "aggiornamento dello studio di fattibilità" e di "variante urbanistica" ai fini della realizzazione delle opere e interventi necessari all'attuazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, nonché delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie";
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 21 novembre 2012 è stata deliberata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 7/3/2012 di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale di Ronchi dei Legionari;
- in attuazione del comma 2 dell'art. 8 della convenzione del 29 settembre 2011, denominato "Obblighi delle parti" e dell'art. 12 "Risorse finanziarie" della Convenzione di data 9 gennaio 2012, con Determinazione del Segretario Comunale n. 2063 del 14 dicembre 2012, previo accertamento dell'entrata derivante da trasferimento regionale, il Comune di Ronchi dei Legionari liquidava e pagava a favore di Aeroporto FVG SpA, la somma di € 2.064.685,35;
- il sopraccitato Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, all'art. 14 stabilisce che per lo sviluppo della struttura aeroportuale di Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale pianifica la realizzazione del Polo intermodale di Ronchi dei Legionari promuovendo le iniziative mirate alla condivisione delle scelte

programmatiche e alla compartecipazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Polo anche mediante la stipula di accordi di programma;

Rilevata la strategicità del Polo Intermodale quale nodo di scambio passeggeri/aereo/gomma/ferro per le opportunità di accesso che offre a tutto il territorio regionale e di integrazione con l'attuale "Corridoio 3" ("Corridoio Mediterraneo") delle nuove Reti TEN-T;

Considerato che l'intervento, finalizzato alla creazione di un centro di interscambio modale tra aeroporto, ferrovia e viabilità stradale, prevede la realizzazione di una fermata ferroviaria, di un'autostazione, dell'area parcheggi e percorso pedonale coperto che connette l'aeroporto con la fermata ferroviaria posizionata sulla Rete TEN nonché l'adeguamento funzionale della SS 14 in funzione dell'accesso al Polo intermodale (nuova rotatoria);

Preso atto che per addivenire alla realizzazione del polo intermodale dell'aeroporto regionale Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari risulta necessario coordinare e dare attuazione ad una serie di attività, per le quali va prevista l'azione integrata e coordinata dei seguenti soggetti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, Comune di Ronchi dei Legionari e Società Aeroporto FVG S.p.A.;

Individuate le seguenti azioni per addivenire alla realizzazione del polo intermodale:

1. identificare le competenze e stabilire gli impegni dei diversi soggetti che intervengono nella realizzazione del polo intermodale;
2. stabilire gli impegni per la realizzazione di una rotatoria sulla SS14 (Intersezione al Km 122+300) e operare una variante urbanistica al P.R.G.C. finalizzata alla realizzazione della rotatoria sulla SS14;

Atteso che in data 11 aprile 2013 il Presidente della Regione ha convocato la Conferenza ex art. 19, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 al fine di verificare con i rappresentanti delle Parti interessate la possibilità di stipulare un Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Polo intermodale annesso all'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari e successivamente si è tenuta un'ulteriore Conferenza in data 26 settembre 2013, nel corso della quale la Provincia di Gorizia, il Comune di Ronchi dei Legionari e Società Aeroporto FVG hanno manifestato il loro assenso a procedere con la sottoscrizione di un Accordo di programma per le finalità proposte;

Visti gli esiti della Conferenza ex art. 19, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 tenutasi in data 22 luglio 2014 nel corso della quale è stata esaminata la bozza di Accordo di programma e i relativi elaborati progettuali, prevedendo di apportare al testo modificazioni migliorative e stralciando dall'articolo 8 del documento NTA del PAC il riferimento ad altri strumenti pianificatori in quanto incongrui;

Preso atto che le modifiche apportate, di natura non sostanziale, consistono in mere correzioni di errori materiali e in un migliore e più corretto adeguamento anche normativo del testo;

Vista la nota prot. n. 22677/P di data 31 luglio 2014 con la quale la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ha espresso parere favorevole sulle modificazioni proposte al documento NTA del PAC;

Preso atto che, relativamente all'ambito oggetto di intervento per il polo intermodale, il Comune di Ronchi con deliberazione consiliare ha approvato la variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ronchi dei Legionari deliberazione n. 2 del 7 marzo 2012, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 0241/Pres. del 23 novembre 2012, che conferma l'area interessata quale Zona M1/bis - polo intermodale e che con detta variante non è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento;

Preso atto che con l'approvazione all'interno dell'Accordo di programma e la successiva ratifica da parte del Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari del progetto preliminare per la

realizzazione del polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, quale opera pubblica, sulle aree oggetto dell'intervento si instaurerà il vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che l'approvazione del progetto preliminare con le modalità di cui al precedente capoverso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e dell'art. 24, comma 6, della L.R. n.5/2007, costituisce adozione di variante urbanistica ai soli fini di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili di cui al piano particellare di esproprio, Tav. A.09 (piano Particellare) del progetto preliminare;

Dato atto che la Società Aeroporto ha depositato la seguente documentazione oggetto del presente Accordo:

- Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica del sub comparto b) inerente l'area destinata al Polo intermodale con nota prot.n. 2761/2012 del 14 dicembre 2012;
- Progetto preliminare con nota prot. n. 2024/2013 del 25 settembre 2013
- Aggiornamento dell'elaborato del progetto preliminare denominato "Capitolato Speciale Prestazionale" con nota prot. n. 730/2014 del 2 aprile 2014;
- Aggiornamento del Cronoprogramma con nota prot. n. 834/2014 del 14 aprile 2014;
- Aggiornamento dell'elaborato del progetto preliminare denominato "Relazione illustrativa" con nota prot.n. 849/2014 del 15 aprile 2014;

Dato atto che la Società Aeroporto, a seguito dell'istruttoria esperita in apposite Conferenze interne di servizi dalla Regione ex art. 21 e Conferenze ex art. 19 della L.R. 7/2000, ha depositato inoltre la seguente documentazione oggetto del presente Accordo:

- Aggiornamento dell'elaborato del progetto preliminare PPE-Piano Particellare d'Esproprio con nota prot. n. 1270/2014 del 12 giugno 2014;
- Aggiornamento dell'elaborato NTA del PAC prot. n. 1642/2014 con nota 31 luglio 2014;

Dato atto che ai fini della sua attuazione alle previsioni del Piano Regolatore Comunale il progetto del Polo intermodale necessita di approvazione di apposito Piano Attuativo Comunale (PAC) che nello specifico riguarda il sub-comparto b), come definito dall'art. 34 delle norme di attuazione del PRGC di Ronchi dei Legionari;

Atteso che sul progetto preliminare oggetto del presente Accordo di programma si sono espressi:

- il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna della Regione con decreto n. 742SCR 1204 dell'11 aprile 2013 ha dichiarato il progetto preliminare riguardante il Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari – presentato dalla Aeroporto FVG SpA – da non assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la previsione di alcune prescrizioni;
- il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università con decreto n. 1475 (pratica 26824/2013-DB) del 31 marzo 2014 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio" e fatti salvi i diritti di terzi, la realizzazione delle opere di cui al progetto preliminare, formulando alcune prescrizioni;

Dato atto che con nota prot. n. 7485 dd. 9 aprile 2014, FVG Strade S.p.A., ha provveduto al deposito del Progetto preliminare dei lavori di sistemazione della rotatoria dell'intersezione del Km 122+300 della SS 14, come successivamente aggiornato e integrato dall'elaborato "Asseverazioni";

Dato atto che il progetto preliminare della rotatoria sulla SS14 (Intersezione al KM 122+300), è escluso dall'applicazione della disciplina relativa allo screening di VIA, in virtù dell'art. 5 bis, comma 1bis lett. e), della LR 43/1990;

Dato atto che la documentazione di variante al PRGC contiene le asseverazioni in merito alla compatibilità geologica, alla non incidenza significativa sui Siti della rete Natura 2000 e sulla non presenza di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Parte I e II;

Dato atto che l'elaborato ETC del PAC individua le aree oggetto di dichiarazione di pubblica utilità;

Dato atto della dichiarazione di non assoggettabilità alle procedure di VAS contenuta nel Progetto Preliminare della Rotatoria predisposta da FVG Strade;

Atteso altresì che il Comune di Ronchi dei Legionari con deliberazione comunale n. 76 di data 12 aprile 2013, ha espresso il parere conclusivo "di esclusione del P.A.C. di iniziativa pubblica del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto, in applicazione dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 16/2008, le previsioni derivanti dall'approvazione del P.A.C. del Polo Intermodale non risulta possano avere effetti significativi sull'ambiente";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1009 del 30 maggio 2014, con la quale è stato approvato il Programma di interventi 2014 di Friuli Venezia Giulia Strade SPA limitatamente ai lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione al km 122+300 in Comune di Ronchi dei Legionari (Zona Aeroporto) con un costo complessivo di euro 1.050.000,00;

Preso atto che:

- le aree che compongono l'ambito di riferimento dell'intervento Polo Intermodale verranno acquisite mediante ricorso alla procedura di esproprio di cui al D.P.R. 08.06.2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.. A tal fine il Comune di Ronchi dei Legionari ha provveduto a notificare ai proprietari interessati l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001, con note prot. n. 0001173/P, 0001174/P, 0001175/P e 0001176/P del 14 gennaio 2013. Il Comune di Ronchi dei Legionari, ai fini dell'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPR 327/2001, provvederà dopo la sottoscrizione del presente accordo di programma e prima della ratifica da parte del Consiglio comunale ad effettuare le comunicazioni di legge;
- alcune aree interessate dalle opere di cui al presente atto risultano soggette ai vincoli aeroportuali imposti dal Codice della Navigazione aerea, specificamente indicati dal Regolamento per la Costruzione e per l'Esercizio degli Aeroporti di ENAC che lo ricomprendono nella fascia di vincolo "D", significando che pur essendo tali opere definite come compatibili dalla Variante al Piano di Rischio aeroportuale del Comune di Ronchi dei Legionari, per quest'ultimo strumento è in corso la procedura per l'ottenimento del previsto parere vincolante preventivo da parte di ENAC, in conformità all'art. 13, comma 4, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica;
- le aree esterne all'asse stradale della SS14 interessate dalla realizzazione della rotatoria verranno acquisite mediante ricorso alla procedura di esproprio di cui al D.P.R. 08.06.2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.. A tal fine, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha provveduto a notificare ai proprietari interessati l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con note n. prot., 27365, 27366, 27356, 27354, 27353, 27361, 27362, 27363, 27360, 27358, 27367, 27355, 27359, 27357 e 27369 dd. 11 dicembre 2013;
- ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001, con il presente Accordo è disposto il vincolo preordinato all'esproprio sui beni individuati dal progetto preliminare della rotatoria sulla SS14;

- ai sensi degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001, con il presente Accordo è disposto il vincolo preordinato all'esproprio contestualmente alla dichiarazione di pubblica utilità sui beni individuati dal Piano Attuativo Comunale e dal progetto preliminare del Polo intermodale;

Richiamata la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici";

Visti gli articoli 19 e 20 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'articolo 24 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i. che prevede che lo strumento urbanistico del Comune possa essere variato con Accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i., che allo stesso siano allegati gli elaborati grafici della variazione al P.R.G.C. relativamente ad un congruo intorno e che l'adesione del Sindaco all'accordo sia ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1506 del 7 agosto 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Ronchi dei Legionari n. 128 del 4 agosto 2014;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Gorizia n. 115 del 30 luglio 2014;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società Aeroporto FVG Spa n. 28/2013 e n. 6/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono per quanto di rispettiva competenza il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1


Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo di programma, che viene formulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di programma è finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni per addvenire alla realizzazione della struttura unica denominata "Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari", qualificato quale Centro di Interscambio Modale Regionale - CIMR multipolo compatto di I livello, di seguito brevemente denominato "Polo intermodale", e degli ulteriori interventi necessari a garantire la sua funzionalità.
2. A tal fine, le Parti, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.



Articolo 3
Oggetto dell'accordo

1. L'Accordo di programma prevede:
- a) la realizzazione del Polo intermodale (CUP provvisorio H81D0000000000) che, come da Progetto preliminare allegato al presente Accordo sub A), prevede le seguenti opere:
- Fermata ferroviaria
 - Autostazione bus
 - Parcheggi (parcheggio sud, parcheggio nord, parcheggio multipiano)
 - Viabilità interna di distribuzione ed esterna di raccordo con la SS14
 - Passerella pedonale su SS14 e percorsi meccanizzati di collegamento con la stazione bus e la fermata ferroviaria
 - Sottoservizi (Sistemazione di deflusso e trattamento delle acque)
- L'intervento è articolato in due lotti funzionali come descritto dettagliatamente al Capitolo 3 della "Relazione tecnica" del progetto preliminare di cui all'Allegato sub A) al presente Accordo (Elaborato n. 10);
- b) il riordino della viabilità funzionale all'accesso al polo intermodale attraverso la realizzazione della rotonda sulla SS14 (Intersezione al KM 122+300) (CUP provvisorio E81B13000490002).

Articolo 4
Realizzazione del Polo intermodale

1. Le Parti danno atto che le opere previste per l'opera complessa del Polo intermodale ricadono nella competenza dei seguenti Soggetti:

Opera	Soggetto competente
Fermata ferroviaria	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Autostazione bus	Provincia di Gorizia
Parcheggi	Società Aeroporto FVG S.p.A
Viabilità interna di distribuzione ed esterna di raccordo con la SS14	Società Aeroporto FVG S.p.A
Passerella pedonale su SS14 e percorsi meccanizzati di collegamento con la stazione bus e la fermata ferroviaria	Società Aeroporto FVG S.p.A
Sottoservizi	Società Aeroporto FVG S.p.A

2. In un'ottica di velocizzazione delle attività ed economicità gestionale, le Parti individuano la Società Aeroporto quale Soggetto Attuatore dell'opera denominata "Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari", di cui al progetto preliminare allegato sub A) al presente Accordo, come da elaborati elencati al successivo articolo 15, che con la sottoscrizione del presente Atto si intende condiviso e approvato.
3. La Società Aeroporto FVG S.p.A. si impegna ad attuare il progetto presentato attraverso un appalto integrato ai sensi dell'art. 168 del DPR 207/2010 secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale di cui al progetto preliminare allegato sub A) tenuto conto delle prescrizioni formulate:
- dal Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna della Regione con decreto n. 742SCR 1204 dell' 11 aprile 2013;
 - dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università con decreto n. 1475 (pratica 26824/2013-DB) del 31 marzo 2014;

- dalle risultanze della Conferenza per i Servizi Preliminari da indire sul progetto preliminare ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990;
 - dalle risultanze della Conferenza dei Servizi da indire sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 come previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale di cui al progetto preliminare allegato sub A);
 - dalle eventuali risultanze della verifica prodotta dal soggetto accreditato come da art. 44 e seguenti del DPR 207/2010 come previsto dal Capitolato Speciale Prestazionale di cui al progetto preliminare allegato sub A).
4. L'approvazione all'esecuzione delle opere con la contestuale sottoscrizione del contratto d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del I Lotto del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari da parte di Aeroporto FVG S.p.A. avverrà con l'approvazione definitiva del Progetto Definitivo del Polo Intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari come da art. 9, comma 3, del Capitolato Speciale Prestazionale di cui al progetto preliminare allegato sub A). Il progetto esecutivo dell'opera sarà approvato come da art. 10 del Capitolato Speciale Prestazionale di cui al progetto preliminare allegato sub A). Delle approvazioni saranno notiziati i sottoscrittori del presente Accordo.
 5. Ai fini dell'attuazione del Polo intermodale le Parti approvano il Piano attuativo Comunale di iniziativa pubblica allegato sub B) al presente Accordo, come da elaborati elencati al successivo articolo 15.
 6. Il Comune di Ronchi dei Legionari dà conto, e le Parti ne prendono atto, di aver esperito - ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. 16/2008 - in qualità di Autorità competente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PAC di cui al precedente comma 5, sul quale il Consiglio comunale con deliberazione n. 76 di data 12 aprile 2013, ha espresso il parere conclusivo di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.A.C. del Polo Intermodale.
 7. Le Parti danno atto che a fronte del costo complessivo dell'opera quantificato, come da quadro economico esposto nel "Capitolato Speciale Prestazionale" del progetto preliminare di cui all'Allegato sub A) al presente Accordo (Elaborato n. 11), in € 17.200.000,00 (diciassettemilioniduecentomila/00) le risorse attualmente disponibili per la realizzazione del Polo intermodale risultano sufficienti a finanziare il solo Lotto 1 del costo di € 10.308.540,14 (diecimilionitrecentoottomilacinquecentoquaranta/14) e che pertanto la realizzazione del Lotto 2 del costo di € 6.891.459,86 (seimilioniottoctonovantunmilaquattrocentocinquantanove/86) viene prevista solo a livello programmatico.
 8. Il Comune di Ronchi dei Legionari dà conto, e le Parti ne prendono atto, di aver già attivato le procedure preordinate all'esproprio sulle aree interessate dal progetto ai sensi del DPR 327/2001.

Articolo 5

Variante urbanistica

1. Ai fini della realizzazione delle opere relative al Polo intermodale e del riordino della relativa viabilità di accesso vengono apportate le necessarie variazioni urbanistiche allo strumento urbanistico vigente del Comune di Ronchi dei Legionari consistenti in:
 - a) variante urbanistica connessa all'approvazione del progetto preliminare ai soli fini di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili di cui al piano particellare d'esproprio, tavola A.09 - Piano particellare, del progetto preliminare stesso come da

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

elenco elaborati di cui all'art.15 del presente Accordo, che non necessita di elaborati e verifiche ulteriori rispetto a quelle già effettuate in sede di PRGC.

b) variante urbanistica al PRGC vigente finalizzata alla realizzazione della rotatoria sulla SS14 (Intersezione al Km 122+300).

2. Il presente Accordo di programma determina la variante n. 1 al PRGC vigente del Comune di Ronchi dei Legionari.
3. La variante n. 1 al PRGC del Comune di Ronchi dei Legionari è composta dai seguenti elaborati che vengono allegati sub C) al presente Accordo e di cui formano parte integrante e sostanziale:

4.

N.	Descrizione	Data
R 01	Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico	08/04/2014
R 02	Piano particellare di esproprio	08/04/2014
R 03	Calcolo sommario della spesa	08/04/2014
R 04	Relazione di variante urbanistica	08/04/2014
R 05	Asseverazioni	08/04/2014
T 01	Corografia	08/04/2014
T 02	Planimetria generale	08/04/2014
T 03	Inserimento dell'opera nel PRGC di Ronchi dei Legionari	08/04/2014
T 04	Planimetria dello stato di fatto	08/04/2014
T 05	Planimetria di progetto	08/04/2014
T 06	Sovrapposizione su piano catastale	08/04/2014
T 07	Sezioni tipo	08/04/2014
T 08	Planimetria reti tecnologiche interferenti	08/04/2014

Articolo 6

Apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione Dichiarazione di pubblica utilità

1. Le Parti danno atto che ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001, con il presente Accordo è disposto il vincolo preordinato all'esproprio sia sulle aree individuate dal progetto preliminare della rotatoria sulla SS14, che sulle aree individuate dal progetto preliminare del Polo Intermodale.
2. Le Parti danno altresì atto che con il presente Accordo viene dichiarata la pubblica utilità delle opere necessarie alla realizzazione del Polo Intermodale, così come individuate dal Piano Attuativo Comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DPR 327/2001. La dichiarazione di pubblica utilità sarà efficace con la ratifica del presente Accordo da parte del Consiglio comunale.

Articolo 7

Condizioni per la consegna dei lavori e la messa in esercizio delle opere costituenti il polo intermodale

1. Le Parti convengono che gli adempimenti per la dismissione amministrativa dei pozzi di captazione dell'acquedotto di Monfalcone insistenti sull'area interessata dal progetto dovranno essere posti in essere prima della consegna dei lavori del Lotto 1 del Polo intermodale.
2. Le Parti convengono che il Lotto 1 del Polo intermodale dovrà essere realizzato unitariamente nel suo complesso, come da progetto preliminare, allegato sub A) al presente Accordo, completo di tutti gli elementi a questo funzionali.
3. Le Parti convengono altresì che la messa in esercizio del Lotto 1 del Polo intermodale è subordinata alla messa in esercizio dell'intero complesso delle opere di detto lotto, inclusa la fermata ferroviaria di competenza di RFI S.p.A., come da convenzione del 29 settembre 2011

richiamata in premessa, e di quelle ad esso funzionali, come previsto al precedente comma 2 per la sua realizzazione.

4. Le Parti convengono altresì che la messa in esercizio delle opere costituenti il Lotto 1 del Polo intermodale è subordinata alla realizzazione e alla messa in funzione della rotatoria sulla SS14 (Intersezione al KM 122+300) in comune di Ronchi dei Legionari.
5. Le Parti danno atto che l'opera individuata al comma 3 viene finanziata nei termini stabiliti al successivo articolo 9.

Articolo 8

Impegni delle Parti ai fini della realizzazione del polo intermodale

1. La Regione si impegna a:
 - a) cofinanziare la realizzazione del Lotto 1 del Polo intermodale nella misura di € 10.308.504,35 in applicazione alle normative finanziarie e di settore vigenti come meglio specificato nella tabella 1 dell'articolo 9;
 - b) garantire la realizzazione della rotatoria sulla SS14 (intersezione al Km 122+300) attraverso la Società Friuli Venezia Giulia Strade, Società *in house* della Regione, alla quale è demandata la funzione di realizzare le opere di viabilità di competenza regionale. A tal fine le Parti danno atto che l'opera risulta inserita nel Programma di interventi 2014 di Friuli Venezia Giulia Strade SPA, come da Programma approvato con delibera della Giunta regionale n.1009 del 30 maggio 2014, con finanziamento a valere su fondi propri della società derivanti da economie di spesa su interventi ultimati e collaudati.
 - c) garantire il rispetto dei termini stabiliti nel Cronoprogramma di cui al successivo articolo 10 con riferimento all'allegato sub E) al presente Accordo da parte della propria Società *in house* Friuli Venezia Giulia Strade per la parte relativa alla realizzazione della rotatoria;
 - d) porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla dismissione amministrativa dei pozzi di captazione dell'acquedotto di Monfalcone insistenti sull'area interessata dal progetto prima della consegna dei lavori del Lotto 1 del Polo intermodale;
 - e) attivarsi per far inserire la nuova fermata Ronchi Aeroporto nella programmazione del servizio ferroviario di interesse regionale e locale, con specifica previsione nei contratti di servizio che regolano il rapporto con la Società incaricata.
 - f) inserire nel Contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma, da stipularsi con l'Azienda concessionaria, la programmazione per l'utilizzo della nuova autostazione interna del Polo intermodale e di cessazione dell'attuale fermata Ronchi Aeroporto;
 - g) richiedere al soggetto competente per la SS 14 il nulla osta sul progetto di passerella pedonale ricompreso nel progetto Preliminare del Polo Intermodale.
2. Il Comune si impegna a:
 - a) dar seguito alle procedure di esproprio ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001 per le aree interessate alla realizzazione del Polo intermodale nel rispetto delle tempistiche previste al Cronoprogramma di cui al successivo articolo 10 con riferimento all'allegato sub D) al presente Accordo;
 - b) costituire il diritto di superficie esclusivo gratuito a favore della Società Aeroporto FVG sui terreni destinati alla realizzazione del Polo Intermodale, qualificato quale opera pubblica per le finalità di cui all'art. 10 della Convenzione sottoscritta con la Società Aeroporto FVG il 9 gennaio 2012;
 - c) formalizzare un apposito atto convenzionale con Aeroporto FVG e i soggetti competenti sottoscrittori del presente atto per disciplinare le modalità gestionali dell'autostazione bus con relativa banchina di attesa e sistemi di risalita automatizzata sulla stessa ubicati.
3. La Provincia si impegna a:
 - a) trasferire alla Società Aeroporto FVG le risorse assegnate con decreto dd. 29.11.2004, n. 957 e con DGR 3673/2000 (decreto n. 409 VTP dd. 7. 12. 2000) dalla

- Regione per tale finalità nella misura di € 1.243.855,00 (unmilione duecento quarantatremila ottocentocinquantacinque/00) nei termini che verranno stabiliti d'intesa con la Regione e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- b) formalizzare un apposito atto convenzionale con Aeroporto FVG e i soggetti competenti sottoscrittori del presente atto per disciplinare le modalità gestionali dell'autostazione bus con relativa banchina di attesa e sistemi di risalita automatizzata sulla stessa ubicati.
4. La Società Aeroporto FVG si impegna, in qualità di Soggetto attuatore del Polo intermodale, a:
- a) curare la gestione della procedura di gara, ricorrendo a tutte le forme di misure di semplificazione amministrativa, quali Conferenze di servizi, per l'ottenimento delle autorizzazione e dei pareri necessari;
 - b) realizzare le opere relative al Lotto 1 del Polo intermodale in conformità alle previsioni progettuali di cui all'allegato sub A) al presente Accordo;
 - c) esercitare compiti di alta sorveglianza tecnico-amministrativa sull'esecuzione degli interventi di cui alla lettera a);
 - d) rispettare le prescrizioni formulate dal Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna della Regione con decreto n. 742SCR 1204 dell'11 aprile 2013 e dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università con decreto n. 1475 (pratica 26824/2013-DB) del 31 marzo 2014, come prescritto al precedente articolo 4, comma 3;
 - e) mettere a disposizione del Comune di Ronchi dei Legionari le risorse necessarie alla copertura delle spese derivanti dalle procedure espropriative connesse alla realizzazione del Polo intermodale;
 - f) formalizzare un apposito atto convenzionale con i soggetti competenti sottoscrittori del presente atto per disciplinare le modalità gestionali dell'autostazione bus con relativa banchina di attesa e sistemi di risalita automatizzata sulla stessa ubicati;
 - g) formalizzare un apposito atto con il Comune per la costituzione del diritto di superficie esclusivo a titolo gratuito a proprio favore sui terreni destinati alla realizzazione del Polo Intermodale, qualificato quale opera pubblica per le finalità di cui all'art. 10 della Convenzione sottoscritta con il Comune di Ronchi dei Legionari il 9 gennaio 2012;
 - h) assicurare il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) assicurare il rispetto della normativa sul monitoraggio degli investimenti pubblici come previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche ed integrazioni e acquisire il CUP definitivo entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione del presente Accordo e in ogni caso prima dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti;
 - j) assicurare la copertura finanziaria di ogni ulteriore onere che nello svolgimento dei lavori relativi al Lotto 1 del Polo intermodale si rendesse necessario per il loro completamento;
 - k) garantire il rispetto degli standard qualitativi nella gestione unitaria del Polo intermodale, previsti dal Piano regionale del trasporto pubblico locale;
 - l) rispettare i termini stabiliti, per la parte di propria competenza, nel Cronoprogramma di cui al successivo articolo 10 con riferimento all'allegato sub D) al presente Accordo.
 - m) valorizzare il progetto in sede di gara con la previsione di interventi in miglione sui parcheggi e sulla passerella.
5. Le Parti si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione del programma di attività, impegnandosi a fornire entro il 15 febbraio di ogni anno tutte le informazioni sugli

adempimenti di propria competenza al Responsabile dell'Accordo di cui al successivo articolo 11, comma 2 ai fini della predisposizione del rapporto annuale di attuazione.

6. Le Parti si impegnano altresì ad attivarsi al fine di ricercare formule per reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate alla copertura del Lotto 2 del Polo intermodale.
7. Nello specifico le Parti, riconoscendo alla Società il ruolo di Soggetto Attuatore per il complesso delle opere del Polo intermodale, danno atto che la Società medesima:
 - a) potrà sottoscrivere, in qualità di Stazione Appaltante, accordi separati con RFI per la realizzazione di parte delle opere inerenti la fermata ferroviaria e comunque inserite nel quadro economico complessivo dell'opera, fermo restando le opere di stretta pertinenza di RFI;
 - b) stipulerà tutti gli atti conseguenti all'affidamento definitivo dell'appalto.

Articolo 9

Quadro finanziario

1. Alla copertura delle spese necessarie per la realizzazione del Programma d'interventi di cui al presente Accordo si fa fronte con le risorse indicate nei successivi commi.
2. Le opere relative al Lotto 1 del Polo intermodale saranno coperte come da tabella che segue:

TABELLA 1 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA DEL POLO INTERMODALE (1° LOTTO)

Fonti Finanziarie	Euro
Comune di Ronchi dei Legionari (assegnati da RFVG al Comune con decreto 5044 dd. 7 novembre 2012 e trasferiti alla Società Aeroporto in data 14/12/2012 ai sensi della Convenzione stipulata in data 9/1/2012)	2.064.685,35
Provincia di Gorizia (per la sola parte relativa alla stazione delle autocorriere) decreto 957 dd. 29.11.2004 e DGR 3673/2000	1.243.855,00
Regione Friuli Venezia Giulia PAC approvato con DGR 515 dd. 21 marzo 2014 (a favore Soc. Aeroporto)	5.000.000,00
PAC approvato con DGR 515 dd. 21 marzo 2014 (fermata ferroviaria a favore RFI)	1.000.000,00
Ulteriore finanziamento regionale (a favore Soc. Aeroporto) (Cap. 3599- UB 4.4.2.1080 – Prenotazione di spesa: DGR 2270/2013)	1.000.000,00
Totale	10.308.540,35

3. Le opere relative alla rotatoria sulla SS14 (Intersezione al Km 122+300) saranno coperte come da tabella che segue:

TABELLA 2 FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA ROTATORIA SULLA SS14 (INTERSEZIONE AL KM 122+300)

Fonti Finanziarie	Euro
Fondi FVG strade (Programma approvato con DGR 1009/2014)	€ 1.050.000,00
Totale	€ 1.050.000,00

Articolo 10

Cronoprogrammi

1. Gli interventi previsti dal presente Accordo si svolgeranno secondo i Cronoprogrammi allegati sub D) ed E), quale parte integrante al presente Accordo.
2. Le parti danno atto che gli allegati cronoprogrammi individuano la durata di ciascuna fase attuativa del presente Accordo di programma, fermo restando che il dies a quo a cui far riferimento è quello della sottoscrizione del presente accordo.
3. Eventuali modifiche ai Cronoprogrammi che non comportino slittamenti, riferiti ai singoli interventi, dei termini intermedi superiori ai 180 (centoottanta) giorni e/o uno slittamento del termine ultimo per la messa in funzione dei medesimi superiore a 360 (trecentosessanta)

giorni potranno essere concordate in sede di Comitato di vigilanza. Per ogni altra modifica dei cronoprogrammi si procederà con le modalità previste all'articolo 14, comma 2.

Articolo 11 (Responsabili dell'Accordo)

1. Ciascuna Parte individua un proprio Rappresentante per l'Accordo di Programma con il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Ai fini del coordinamento e della vigilanza in ordine all'attuazione dell'Accordo, le Parti riconoscono nel Rappresentante della Regione il Responsabile dell'Accordo di programma, che lo individua nel Direttore pro-tempore del Servizio competente in materia di mobilità.
3. Ciascun Rappresentante per l'Accordo di Programma ha il compito di predisporre entro il 15 febbraio di ciascun anno un rapporto sullo stato di avanzamento degli impegni di propria competenza e trasmetterlo al Responsabile dell'Accordo, con i contenuti di cui all'art. 10, comma 6 del presente Accordo.
4. Il Responsabile dell'Accordo, di cui al comma 2, assume l'obbligo di:
 - rappresentare in modo unitario gli interessi delle Parti;
 - monitorare l'attuazione delle opere oggetto del presente Accordo;
 - fornire al Comitato di vigilanza, di propria iniziativa o su richiesta, ogni informazione necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione delle relative attività;
 - predisporre e trasmettere al Comitato di vigilanza entro il 28 febbraio di ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi e degli adempimenti relativi al Programma di cui al presente Accordo;
 - rilevare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che non consentono di rispettare il cronogramma delle attività previste;
 - presentare proposte e iniziative di impulso alle Parti da assumere al fine di superare gli ostacoli medesimi.

Articolo 12 Vigilanza

1. La vigilanza sull'Accordo di Programma è svolta da un Comitato composto da un rappresentante di tutte le parti partecipanti al presente Accordo.
2. Il Comitato viene presieduto dal Rappresentante della Regione e viene convocato su istanza delle Parti ed in ogni caso con cadenza almeno annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
3. I compiti del Comitato di Vigilanza sono:
 - la vigilanza sul rispetto dell'Accordo;
 - il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza di ciascuna delle parti;
 - la promozione di ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
 - modifiche dei cronoprogrammi nei termini indicati al precedente articolo 10, comma 3;
 - accertare il concretizzarsi delle condizioni tecnico-finanziarie che permettano la realizzazione del Lotto 2 del Polo intermodale.
4. La partecipazione al presente Comitato non dà diritto all'indennità di presenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione allo stesso rimangono a carico degli Enti di appartenenza.

Articolo 13 Procedura di approvazione

1. Il presente Accordo sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dagli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, che prevedono i seguenti adempimenti:
 - ratifica da parte del Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;

- approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
- pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 14

Durata dell'Accordo

1. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.
2. L'Accordo può venir modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.

Articolo 15

Allegati

1. Al presente Accordo vengono allegati quali parti integranti e sostanziali i seguenti elaborati:

Sub A): Progetto preliminare del polo intermodale

N.	Descrizione	Data
1	EE – Elenco elaborati	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 30/08/2013
2	RI – Relazione illustrativa	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 23/07/2013 30/08/2013 Aggiornamento: 14/04/2014
3	RT – Relazione tecnica	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 23/07/2013 30/08/2013
4	PA – Prefattibilità ambientale	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 30/08/2013
5	RA – Relazione archeologica	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 30/08/2013
6	RG – Relazione geologica	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 30/08/2013
7	PS – Prime indicazioni sicurezza	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 30/08/2013
8	CSS – Calcolo sommario spesa	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 23/07/2013 30/08/2013
9	QE – Quadro economico	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 23/07/2013 30/08/2013
10	PPE – Piano particellare preliminare di esproprio	22/11/2012 Approfondimenti: 18/04/2013 30/08/2013 03/06/2014
11	CSP - Capitolato speciale prestazionale	30/08/2013 Aggiornamenti: 12/12/2013

12	RP – Relazione paesaggistica	06/12/2012 Approfondimenti: 30/08/2013
13	A.01 - Inquadramento	30/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
14	A.02 – Rilievo topografico e sezioni territoriali	30/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
15	A.03 – Vincoli	31/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
16	A.04 – Progetto pianta quota 1.00 m	30/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
17	A.05 – Progetto pianta quota 4.00 m	30/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
18	A.06 – Progetto pianta quota 7.00 m	30/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
19	A.07 – Progetto prospetti e sezioni	07/11/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
20	A.08.01 – Fasi di intervento – lotti di attuazione	30/08/2013
21	A.08.02 – Progetto prospetti e sezioni – lotti di attuazione	30/08/2013
22	A.09 – Piano particellare – tavola grafica	20/11/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
23	A.10 – Fermata RFI	30/10/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
24	A.11 – Schema dei sistemi di smaltimento	20/11/2012 Approfondimenti: 25/02/2013 23/07/2013 30/08/2013
25	A.12 – Adeguamento viabilistico	30/08/2013

Sub B): Piano Attuativo Comunale

N.	Descrizione	Data
1	RI – Relazione illustrativa	06/12/2012
2	VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS	06/12/2012
3	RP – Relazione paesaggistica e rendering	06/12/2012
4	NTA – Norme tecniche di attuazione	06/12/2012 Aggiornamento 24/07/2014

5	ETC – Estratto tavolare e certificazione catastale con estratto di mappa catastale	06/12/2012
6	RG – Relazione geologica	06/12/2012
7	AS – Asseverazioni	06/12/2012
8	P.1.0. – Inquadramento territoriale	04/12/2012
9	P.2.0. – Documentazione fotografica	04/12/2012
10	P.3.0. – Planimetria e profili dello stato di fatto	04/12/2012
11	P.4.0 – Planimetria e profili di progetto	04/12/2012
12	P.5.0. – Schema infrastrutture intero comparto	06/12/2012
13	P.6.0. – Elementi prescrittivi	11/12/2012

Sub C): Variante al P.R.G.C.

N.	Descrizione	Data
R 01	Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico	08/04/2014
R 02	Piano particellare di esproprio	08/04/2014
R 03	Calcolo sommario della spesa	08/04/2014
R 04	Relazione di variante urbanistica	08/04/2014
R 05	Asseverazioni	08/04/2014
T 01	Corografia	08/04/2014
T 02	Planimetria generale	08/04/2014
T 03	Inserimento dell'opera nel PRGC di Ronchi dei Legionari	08/04/2014
T 04	Planimetria dello stato di fatto	08/04/2014
T 05	Planimetria di progetto	08/04/2014
T 06	Sovrapposizione su piano catastale	08/04/2014
T 07	Sezioni tipo	08/04/2014
T 08	Planimetria reti tecnologiche interferenti	08/04/2014

Sub D) Cronoprogramma del Lotto 1 del Polo intermodale

Sub E) Cronoprogramma della rotatoria sulla SS14 (Intersezione al Km 122+300)

Articolo 16

Entrata in vigore dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente della Regione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di Gorizia

Comune di Ronchi dei Legionari

Aeroporto FVG S.p.A.

Trieste, 11 agosto 2014.

VISTO: IL PRESIDENTE